

CRISI D'IMPRESA

“Socio occulto”, “socio apparente” e dichiarazione di fallimento di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La sentenza della **Corte di Cassazione n. 24633**, depositata ieri, **13 settembre**, torna a soffermare l'attenzione sulla corretta individuazione della figura del **“socio occulto”** e del **“socio apparente”**.

Il Tribunale di Palermo aveva dichiarato il **fallimento della società di fatto** tra un **imprenditore** (già dichiarato fallito) e un **soggetto terzo**, che formalmente rivestiva la veste di **contabile** della ditta, ma che era stato qualificato come **“socio occulto”**, e, in quanto tale, **illimitatamente responsabile**.

L'esistenza della società veniva desunta da una **scrittura privata**, intervenuta tra le parti, con la quale i due soggetti (e un terzo, nel frattempo deceduto) si dichiaravano **soci**, nella misura di **1/3 ciascuno**, e **proprietari** di **attrezzature, materiali e mezzi di trasporto**, concordando la **ripartizione di utili e perdite**.

Erano inoltre state rilasciate **ampie deleghe al contabile**, che gli consentivano di **gestire da solo la cassa e i rapporti con le banche**.

L'esistenza di una **società di fatto** tra l'imprenditore e il contabile veniva poi confermata dallo stesso **fallito**.

Proponeva **ricorso** il contabile della ditta, qualificato **“socio occulto”**, evidenziando come non fosse stata **dimostrata** la sua **partecipazione agli utili e alle perdite**.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha ritenuto preliminarmente necessario richiamare la distinzione tra la figura del **“socio occulto”** e quella del **“socio apparente”**.

Un soggetto, infatti, che **appare all'esterno come l'unico soggetto che gestisce la cassa**, intrattiene **rapporti con le banche e con i fornitori**, spendendo il nome della ditta, è un **“socio**

apparente", ovvero un **soggetto ritenuto socio dai terzi**.

Anche questa situazione assume rilievo ed è idonea a far sorgere la **responsabilità solidale**, consentendo quindi l'**estensione del fallimento**.

L'**esistenza** di una **società di fatto o irregolare**, invece, richiede "*una rigorosa valutazione del complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune dell'attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite e l'affection societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi (Cassazione n. 5961/2010, 8981/2016, 9604/2017, 27541/2019, 896/2020)*".

In altre parole devono essere **ben distinte le due diverse posizioni anomale** della **società meramente apparente** nei confronti dei terzi (anche se inesistente nei rapporti interni) da quella **società occulta** (cioè realmente esistente ma non esteriorizzata): l'**estensione del fallimento** di un imprenditore individuale ad un altro soggetto **non può essere giustificata dal contemporaneo accertamento della qualità di socio apparente e di socio occulto**, che sarebbe palesemente contraddittorio.

Il ricorso è stato quindi accolto.